COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 settembre 1997.

Aleffi, Andreatta, Bindi, Bonato, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Iotti, Leccese, Leone, Leoni, Maccanico, Marongiu, Martino, Mattioli, Molgora, Montecchi, Morselli, Occhetto, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Repetto, Risari, Rodeghiero, Sales, Sinisi, Turco, Veltroni, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Andreatta, Bindi, Bonato, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Gnaga, Iotti, Leccese, Leone, Leoni, Maccanico, Marongiu, Martino, Mattioli, Molgora, Montecchi, Morselli, Occhetto, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Repetto, Risari, Rodeghiero, Sales, Serra, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali alla ripresa pomeridiana della seduta).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

GAMBATO ed altri: « Nuova disciplina dell'albo e del sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale » (3975) *Parere delle Commissioni II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XI;*

alla II Commissione (Giustizia):

NARDINI ed altri: « Disciplina della mediazione giudiziaria nel procedimento minorile » (3701) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII;*

alla VI Commissione (Finanze):

BUONTEMPO: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI per l'abitazione principale » (4113) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

alla VII Commissione (Cultura):

SBARBATI ed altri: « Erogazione di un contributo finanziario al comune di Jesi per le celebrazioni del bicentenario del Teatro di tradizione G.B. Pergolesi » (4092) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

SCALIA ed altri: « Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico » (342) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X (*ex *articolo 73, comma 1-*bis *, del regolamento), XI, XII (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento) e XIV;*

FOTI e TOSOLINI: « Norme per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico » (4036) *Parere delle Commissioni I, IX, X (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento), XII (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento) e XIII;*

alla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione:

VELTRI: « Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di controlli delle società di capitali e dei mercati finanziari » (3636).

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge, già assegnate alla VIII Commissione permanente (Ambiente), sono deferite alla Commissione XIII (Agricoltura):

de GHISLANZONI CARDOLI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità » (987) *Parere delle Commissioni I, V e VIII (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento);*

PECORARO SCANIO: « Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole e alimentari di particolare qualità e tipicità » (3772) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento), X e XIV.*

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge, già assegnata alla X Commissione permanente (Attività produttive), per consentire l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del regolamento con i progetti di legge vertenti sulla stessa materia, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente:

SIMEONE ed altri: « Norme a tutela dell'igiene e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro collegati all'utilizzo di elettrodi » (452) – *Parere delle Commissioni I, V, X (*ex *articolo 73, comma 1-bis*, del regolamento) e XII (ex *articolo 73, comma 1-*bis del regolamento).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 luglio 1997, ha trasmesso, al sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il testo del seguente documento comunitario:

Proposta di direttiva della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutuose.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 19 settembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea ARACU ed altri n. 9/2158/8, concernente l'estensione del regime di detrazioni fiscali previsto dall'articolo 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 al CONI e alle federazioni sportive che lo costituiscono, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 ottobre 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria ge-

nerale – Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione VI (Finanze), competente per materia.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 19 settembre 1997, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n, 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Pieve di Cadore (Belluno), Celenza sul Trigno (Chieti), Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria), Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), Malcesine (Verona), Cesa (Caserta), Bagnara Calabra (Reggio Calabria), Vescovana (Padova), Racale (Lecce), Musile di Piave (Venezia), Castellana Grotte (Bari), Lavello (Potenza), Latronico (Potenza), Villongo (Bergamo), Amantea (Cosenza), Sant'Urbano (Padova), Pietracamela (Teramo), Casamicciola Terme (Napoli), Gandino (Bergamo), Oltre il Colle (Bergamo), San Vito Chietino (Chieti), Tollo (Chieti), Labico (Roma), Thiene (Vicenza) e di Mattinata (Foggia).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera in data 19 settembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, la richiesta di parere parlamentare concernente l'autorizzazione per la RAI a realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 ottobre 1997.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

A) Interrogazione:

(Sezione 1 – Controllo dell'immigrazione nelle coste publiesi)

MANZONI e MANTOVANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

il dispositivo della missione multinazionale di pace in Albania, per la parte italiana, prevede l'impiego, regolato da apposito protocollo, concordato tra i Ministri della difesa italiana ed albanese, di unità della marina militare e della capitaneria di porto;

in particolare, le unità navali italiane hanno lo specifico compito di « prevenire e contenere il flusso di persone che con natanti clandestini sono diretti verso l'Italia ». Nel dettaglio, le unità della marina militare possono entrare ed operare nelle acque territoriali albanesi oltre le tre miglia dalla costa, mentre le unità della capitaneria di porto possono operare tra la costa albanese e le acque comprese entro le tre miglia da questa;

nonostante l'imponenza della forza (dieci motovedette della capitaneria di porto, un pattugliatore ed una fregata della marina militare), continuano le infiltrazioni di imbarcazioni cariche di clandestini e di stupefacenti che, negli ultimi tempi, hanno subìto un incisivo incremento. È recentissima la notizia di una cisterna, di motoscafi e di gommoni diretti e giunti sulle coste della Puglia, dove le forze dell'ordine hanno operato numerosi fermi ed il sequestro di diverse tonnellate di stupefacenti;

il Ministro della difesa, nella seduta della Camera del 7 maggio 1997, ha testualmente dichiarato: « ... il contributo della Marina è estremamente limitato circa la possibilità di interrompere un traffico che, come tutti sanno, presenta grandi condizioni di insicurezza per le persone caricate sulle navi »;

neppure la considerazione che la condizione dell'Albania non giustifica l'asilo politico, e la possibilità di rimpatrio dei clandestini nei termini di cui al decreto-legge emanato dal Governo, valgono a scoraggiare il flusso di albanesi verso le coste pugliesi;

non è da escludere che la recrudescenza del fenomeno criminale nel territorio brindisino, come dimostrano i recenti cinque attentati dinamitardi contro commercianti in una sola settimana, sia da collegare all'apporto di manovalanze criminali albanesi alle organizzazioni operanti sul territorio –:

se non ritenga, ai fini di una più efficace azione preventiva e repressiva, che nelle operazioni di contrasto e contenimento del flusso degli immigrati, nonché di controllo dei natanti, debba essere anche impiegata ed utilizzata la più specifica professionalità ed esperienza delle forze di polizia, che dispongono oltretutto di unità navali più idonee e di equipaggi più avvezzi allo specifico scopo. (3-01102)

(15 maggio 1997)

B) Interrogazione:

(Sezione 2 – Soppressione di sedi di istituzioni militari nell'area torinese)

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

dopo lo scioglimento dell'alto comando della regione militare nord-ovest, la città di Torino rischia di perdere anche un'altra importantissima istituzione militare, la storica scuola di applicazione d'arma, risalente al 1739, che ha sempre fatto della città subalpina uno dei più importanti centri, a livello europeo, di formazione militare;

tale notizia si aggiunge a quella, parimenti negativa per il futuro economico dell'area torinese, della prospettata soppressione del distaccamento aeroportuale dell'aeronautica militare di Caselle, che penalizzerebbe anche lo sviluppo dell'attività produttiva del comparto esistente a Torino (Alenia) –:

se il Governo non intenda urgentemente chiarire quali decisioni intenda assumere in ordine a tali prospettati trasferimenti da Torino e dall'area torinese che, se realizzati, recherebbero un colpo mortale alle prospettive di sviluppo della città (la cui vocazione tecnologica è nel settore della formazione), essendo ad avviso dell'interrogante immotivati ed incomprensibili. (3-01400)

(15 luglio 1997)

C) Interrogazione:

(Sezione 3 – Criteri di assegnazione degli obiettori di coscienza)

TASSONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se rispondano al vero le notizie secondo le quali la Caritas ha respinto cinquecento giovani obiettori che le erano stati assegnati dal ministero della difesa per svolgere il servizio civile, riscontrandoli impreparati per i compiti cui avrebbero dovuto essere destinati, quali l'assistenza agli anziani ed ai tossicodipendenti;

se non ritenga tale episodio indicativo della scarsa predisposizione dei giovani a svolgere un autentico servizio civile e che la scelta dell'obiezione di coscienza sia un mezzo per evitare il servizio militare, costringendo la difesa a criteri del tutto casuali, come la precettazione, proprio in ragione dell'eccesso di richieste, che finiscono per non tenere conto delle capacità e delle aspirazioni dei giovani. (3-01412)

(21 luglio 1997)

DISEGNO DI LEGGE: S. 1823. — DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (APPROVATO DAL SENATO) *(3925) E CONCORRENTI PROPOSTE DI LEGGE (1141-*BIS*; 3807; 3927)*

(AC n. 3925, sezione 1)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3925 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Commissione e sede d'esame).

1. La Commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.

2. Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle Commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna Commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle Commissioni. I membri esterni sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni.

3. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.

4. Ad ogni singola Commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una Commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette Commissioni, possono essere costituite Commissioni apposite.

5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il

Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati.

6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 150.
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Commissione e sede d'esame).

1. La Commissione d'esame è composta da un presidente esterno nominato dal provveditore agli studi e dai docenti interni dei candidati da esaminare.

2. Ad ogni singola Commissione sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette Commissioni, possono essere costituite Commissioni apposite.

3. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e non statali, pareggiati e legalmente riconosciuti frequentati; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. La sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

4. 70. *(Nuova formulazione)*
Aprea, Melograni, Michelini, Palumbo.

Sopprimere i commi 1 e 2.

4. 151.
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Sopprimere i commi 1 e 3.

4. 152.
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Sopprimere i commi 1 e 4.

4. 153.
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Sopprimere i commi 1 e 5.

4. 154.
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Sopprimere i commi 1 e 6.

4. 155.
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Sopprimere il comma 1.

4. 156.
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La commissione d'esame è costituita dai docenti membri del consiglio di classe più un presidente esterno. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.

4. 66.
Casinelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La Commissione d'esame è composta dal consiglio di classe ed è presieduta da un presidente nominato dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.

4. 71. *(Nuova formulazione)*
Aprea, Melograni, Michelini, Palumbo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La Commissione è composta da tutti gli insegnanti dell'ultimo anno di corso e da un Presidente nominato dal provveditore agli studi.

4. 254.
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

4. 157.
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: La Commissione *fino a:* esterno *con le seguenti:* La Commissione d'esame è composta da un presidente, da due componenti esterni e da sei membri interni all'istituto.

4. 31.
Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: La Commissione *fino a:* esterno *con le seguenti:* La Commissione d'esame è composta da un presidente esterno e da membri interni all'istituto, di cui almeno un terzo formato da docenti della classe dei candidati.

4. 30.
Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: La Commissione d'esame *fino alla parola:* esterno *con le seguenti:* La Commissione di esame è costituita: da un presidente; per due terzi delle discipline da commissari esterni; per le restanti discipline da commissari interni.

4. 57.
Napoli, Malgieri, Butti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è nominata *con le seguenti:* viene nominata.

4. 158.
Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.